



Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 04/10/2016

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

U.O.D. 91 - Staff 01 - Funzioni di Supporto Tecnico Operativo alla D.G.(51/02)

Oggetto dell'Atto:

**CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALL' INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI EOLICI CON POTENZA SUPERIORE A 20 KW, AI SENSI DEL COMMA 1
DELL'ART.15 LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2016, N. 6.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) che con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) che il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- g) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche;
- h) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto "Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato ulteriori norme di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003;

PREMESSO ALTRESÌ

- a) che il citato art. 12, comma 10, del D.lgs. 387/2003, assegna, alle Regioni il compito di procedere, in attuazione delle linee guida statali, alla indicazione di aree e siti non idonei alle installazioni di specifiche tipologie di impianti;
- b) che l' art. 15 della L.R. 6/2016 (Misure in materia di impianti eolici e di produzione energetica con utilizzo di biomasse), prevede che :

"1. In attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore all'ambiente, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw, ..., con particolare riferimento alle:

 - a) *aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);*
 - b) *aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrare nei Piani di assetto idrogeologico adottati;*
 - c) *aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);*

- d) *aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), Important Bird Areas (IBA), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente, geositi;*
- e) *aree di pregio agricolo e beneficiarie di contributi per la valorizzazione della produzione di eccellenza campana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione;*
- f) *aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta.”;*
- c) che il comma 3 dell'art. 15 della L.R. 6/2016 dispone che, in attesa dell'approvazione delle deliberazioni di cui al presente atto, è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale;

CONSIDERATO

- a) che la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili abroga le precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, individuando vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 e l'obiettivo che è stato assegnato all'Italia è pari al 17%;
- b) tale obiettivo, ai sensi del comma 167 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come modificato dall'art. 8-bis della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208, è stato ripartito tra le Regioni e le Province Autonome; le Regioni, nell'attesa degli ulteriori elementi di definizione, ad integrazione della normativa comunitaria, di strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili di competenza statale, devono dotarsi, nell'ambito delle proprie competenze e per poter rispondere alla sfida al 2020, oltre che di un livello accurato di programmazione, di un efficiente sistema amministrativo per la valutazione e l'autorizzazione delle iniziative promosse sui rispettivi territori;
- c) che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.166 del 21/7/2016 è stato istituito il tavolo tecnico per l'elaborazione del PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) e per le proposizioni di interventi in materia di *Green Economy*;

DATO ATTO

- a) sulla base di tali presupposti, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive, a seguito di una concertazione con le DD.GG. per l'Ambiente e l'Ecosistema, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Governo del Territorio, Politiche Agricole, alimentari e forestali, nonché con i componenti del tavolo tecnico per l'elaborazione del PEAR, ha predisposto, in attuazione del comma 1 dell'art. 15 L.R. 6/2016, l'allegato documento denominato "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica”;

RITENUTO

- a) necessario assicurare il coordinamento tra la pianificazione energetica e le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica per l'equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell'ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria;
- b) che occorre salvaguardare i valori della tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Costituzione e della Convenzione Europea del paesaggio sottoscritta in data 20/10/2000, volta a considerare il paesaggio in termini unitari, non limitando le azioni di tutela alle parti di territorio specificamente interessate da vincoli discendenti dal vigente codice approvato con D.Lgs 42/2004 ;
- c) che gli obiettivi da perseguire per la salvaguardia delle risorse paesaggistiche, culturali, territoriali ed ambientali, in coerenza con la visione unitaria di cui innanzi, sono:
- c.1- assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, nel rispetto della biodiversità e della conservazione delle risorse naturali, ambientali e culturali;
- c.2- assicurare che l'inserimento dell'impianto, pur nelle trasformazioni che induce, sia conforme ai caratteri dei luoghi e non arrechi danno territoriale e paesaggistico e che l'impatto visivo che ne deriva non determini la perdita dell'insieme dei valori associati ai luoghi, quali ad esempio la morfologia del

- territorio, le valenze simboliche, la struttura del costruito, i caratteri della vegetazione, evitando eccessive concentrazioni in alcuni ambiti territoriali e relativo effetto "selva";
- c.3- assicurare la migliore integrazione dell'impianto nel paesaggio attraverso il rispetto dei criteri localizzativi, di progettazione e gestione;
- c 4 – evitare fenomeni di eccessiva concentrazione di impianti eolici su medesimi territori,
- c.5 - assicurare il corretto ripristino dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti;
- d) che, ai fini del concreto perseguimento degli obiettivi di cui innanzi, si rende necessario evitare ulteriore compromissione dei tratti identitari del territorio "*di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione*" ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 6/2016;
- e) che detti tratti identitari risultano già gravemente compromessi dagli insediamenti intensivi che hanno comportato gli effetti deleteri di cui al precedente punto c.2;
- f) a seguito di apposita istruttoria, avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento che ha coinvolto gli uffici regionali competenti, sono stati elaborati i criteri di individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti eolici di potenza superiore a 20kW, anche tenendo conto degli insediamenti intensivi di cui al precedente punto e);
- g) che da un esame comparativo fra l'installato ed i luoghi interessati, come agevolmente percepibile in loco e dagli elaborati cartografici, si ricava che sono da considerarsi intensivi gli insediamenti che superano, su base comunale, di almeno 5 volte la media regionale dell'energia installata in rapporto alla superficie;
- h) che risulta necessario, pertanto, approvare l'allegato documento "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica";

Visti

- a) il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- b) il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
- c) la Convenzione Europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;
- d) la Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del settore energetico;
- e) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;
- f) il Testo Unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
- g) il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- h) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- i) la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che individua vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia al 2020 e che assegna all'Italia l'obiettivo da raggiungere pari al 17% di produzione energetica da fonte rinnovabile;
- j) l'art. 2, comma 167, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 8-bis della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208, che prevede la ripartizione tra regioni e province autonome degli obiettivi assegnati allo Stato Italiano, da realizzare gradualmente;
- k) il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", che assegna, tra l'altro, la possibilità per i comuni di autorizzare impianti eolici fino alla potenza di 60 kW mediante Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS);
- l) il D.M. 10 settembre 2010;
- m) l'art. 15 della L.R. 6/2016;

PROPONE e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare, in attuazione del comma 1 dell'art. 15 L.R. 6/2016, l'allegato documento denominato "Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica", che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;
- 2) di inviare il presente atto:
 - all'Assessore alle Attività Produttive,
 - all'Assessore All'Ambiente ed Urbanistica;
 - al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
 - al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali;
 - al Dipartimento delle Politiche Territoriali
 - alle relative Direzioni Generali competenti per materia
 - al BURC per la pubblicazione.